STATUTO

FONDAZIONE VILLA DE PASQUALE

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. In esecuzione della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, art. 34, modificata e integrata dalla legge regionale 30 gennaio 2025, n.3, art.65, è costituita la fondazione denominata "Fondazione Villa De Pasquale" (di seguito: *Fondazione*).

Articolo 2

Sede e durata

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Sicilia, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La fondazione ha sede in Messina, via Marco Polo n. 274, presso il complesso demaniale regionale Villa De Pasquale.

Salvo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto in ordine a condizioni e modalità di scioglimento, la fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Scopo e attività della fondazione

Gli scopi della fondazione, previsti nella legge istitutiva, sono integralmente riportati:

1) tutelare, conservare, promuovere e gestire "Villa De Pasquale", sita nella Via Marco Polo in Messina, attraverso attività culturali legate anche alla storia della villa stessa e della famiglia e dell'attività del cav. Eugenio De Pasquale, alla storia siciliana dei primi anni del Novecento, e attraverso ogni ulteriore attività culturale compatibile con la struttura;

2) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione culturale attraverso seminari, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio, attività programmate di divulgazione culturale, istituzione di premi, produzione di eventi temporanei e sviluppare partnership su progetti specifici con altre analoghe istituzioni regionali, nazionali e internazionali e anche con soggetti privati, anche mediante coordinamento, collegamento e partnership con altre analoghe istituzioni regionali, nazionali e internazionali e soggetti privati;

3) tutelare, conservare, promuovere e valorizzare Villa De Pasquale "per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze", secondo le finalità indicate dalla definizione di museo di International Council of Museums (ICOM) adottata a Praga il 24 agosto 2022, nonché per contribuire al miglioramento del benessere psico-fisico e della salute degli individui, garantendone la pubblica fruizione e l'apertura al pubblico, promuovendo, formando e diffondendo espressioni della cultura e dell'arte intese come bene comune, avendo come fine quell' "uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana", che la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modificazioni individuava tra le sue finalità, insieme alla tutela e alla valorizzazione;

4) promuovere lo studio della storia e dell'ordinamento specifico dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi finanziari

1) Il patrimonio della fondazione è costituito:

a. dai diritti d'uso del compendio demaniale regionale denominato"Villa De Pasquale".

b. Dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità, trasferiti dalla Regione o altri enti pubblici o privati, comprese donazioni, e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;

c. dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione;

d. da eventuali altri contributi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Articolo 5

Organi della fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

a. il Presidente

b. il Consiglio di Amministrazione

c. il Direttore

d. il Revisore dei Conti

e. il Comitato Scientifico

Articolo 6

Consiglio di amministrazione

1. il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, di cui uno con funzione di Presidente, due nominati rispettivamente dal Rettore dell'Università di Messina e dall'Assessore ai Beni Culturali del comune di Messina.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3. I consiglieri devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e competenza;

4. La carica di Consigliere di Amministrazione è a titolo gratuito e non da diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sedute del Consiglio ovvero per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione a seguito di incarico formulato per iscritto dal Presidente e ratificato dal CdA.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare:

a. programma anno per anno l'attività sociale

b. approva entro il mese il 31 maggio il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre quello preventivo per l'anno successivo;

c. delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

d. delibera gli incrementi del patrimonio;

e. provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

f. approva eventuali regolamenti interni;

g. delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

i. esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Articolo 7

Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana tra i componenti del Consiglio di amministrazione di sua designazione. È scelto tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte, e

dotato di specifiche competenze e professionalità, in particolare, nei settori di attività della Fondazione. Dura in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione e può essere confermato una volta sola.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente:

a. convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b. predispone lo schema di bilancio da approvare in consiglio di amministrazione;

c. d. firma gli atti della fondazione;

e. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva che dovrà essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento;

f. si avvale della collaborazione del Comitato Scientifico, da lui nominato, e approvato dal Consiglio di Amministrazione con una previsione di spesa annuale a titolo di rimborso spese;

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di regola due volte l'anno. Le adunanze ordinarie avranno luogo la prima entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Comunque il CdA è convocato ogni qual

volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede della Fondazione.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, attraverso posta elettronica certificata, ai Consiglieri e al Revisore almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso comunque non inferiore a 48 ore.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i tre quinti dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto quello del Presidente vale doppio.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, regolarmente inviato a ciascun Consigliere con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,

6. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte da un componente della Fondazione designato, in occasione di ciascuna seduta, dal Presidente.

Articolo 9

Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

È scelto tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dotato di specifiche competenze e professionalità, in particolare, nei settori di attività della Fondazione. Dura in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione e può essere confermato una volta sola.

2. il Direttore esercita le seguenti funzioni:

a. organizza l'attività amministrativa della Fondazione;

b. sovraintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e l'indirizzo tecnico amministrativo;

c. attua le direttive del C.d.A. in ordine alla tutela, conservazione, promozione e valorizzazione della Villa De Pasquale;

d. firma i mandati di pagamento;

e. esercita gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, così come previsto dalla normativa vigente;

f. partecipa alle sedute del C.d.A. con voto consultivo.

Articolo 10

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, nominato dal CdA, tra personalità dotate di specializzazione professionale, di comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione. Il comitato Scientifico alla prima riunione nomina al suo interno un Presidente.

2. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e cessano dall'incarico alla scadenza del CdA che li ha nominati.

3. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del Presidente almeno ogni sei mesi. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione e predispone relazioni annuali sull'attività della Fondazione. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente;

4. Le sedute del Comitato si tengono presso la sede della Fondazione; è consentita la partecipazione mediante videoconferenza;

5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato attraverso posta elettronica,

certificata, ai Componenti del Comitato Scientifico almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso non inferiore a 48 ore;

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio;

7. Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri non vincolanti in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione;

8. La partecipazione al Comitato Scientifico è a titolo gratuito e non da diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sedute del Consiglio ovvero per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione a seguito di incarico formulato per iscritto dal Presidente e ratificato dal CdA.

Articolo 11

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti costituisce l'organo tecnico contabile della Fondazione ed è nominato dal CdA che ne determina il compenso a carico del bilancio della Fondazione stessa;

2. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti;

3. Il mandato dei Revisore dei conti è della durata di 3 anni e può essere rinnovato solo una volta;

4. Il Revisore controlla l'attività di amministrazione della Fondazione e l'osservanza dei principi del Codice civile. Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di

Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso. Il revisore redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, nonché sull'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Articolo 12

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno il CdA redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente, secondo le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali e internazionali, nonché quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio. Predispone, inoltre, la relativa relazione sull'attività svolta, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il CdA approva il bilancio preventivo dell'anno seguente e il bilancio pluriennale.

4. Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a trasmettere all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con allegate le relazioni del CdA e del Revisore dei Conti. Il Presidente provvederà a trasmettere al suddetto Assessorato una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione, dopo la ratifica del CdA.

Articolo 13

Vigilanza e scioglimento della Fondazione

1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che ne costituisce organo tutorio.

2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

3. Nell'ipotesi di liquidazione l'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nomina, muniti dei necessari poteri, uno o più liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

4. All'atto dello scioglimento, Villa De Pasquale e i beni culturali conferiti in uso dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. I beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle disposizioni di legge in materia.